

NOTIZIARIO N. 10 - 10 MARZO 2023

EVENTI

<p>confimiromagna Associazione Imprese Manifatturiere</p> <p>in collaborazione con</p> <p></p> <p>Martedì 21 marzo 2023 ore 10.00 - 11.15</p>		<p>WELFARE AZIENDALE: news e opportunità</p>	pag. 3
<p>confimiromagna Associazione Imprese Manifatturiere</p> <p>in collaborazione con</p> <p></p> <p>WEBINAR 23 marzo 2023 9.00 - 13.00</p>		<p>BENI DUAL USE: disciplina e programmi interni di conformità, prevenzione e gestione del rischio nel commercio internazionale</p>	pag. 4

AMBIENTE E SICUREZZA



Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2023: scadenza posticipata a luglio.

pag. 5

FISCALE



Decreto Mille Proroghe (D.L. n. 198/2022) e novità introdotte a seguito della sua conversione in Legge n. 14/2023.

pag. 6

- ◆ **Fatture elettroniche e corrispettivi tardivi: come rimediare spontaneamente.**

pag. 12

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ **Tirocinio fraudolento: escluso il ricorso al “Comitato per i rapporti di lavoro”.**

pag. 26



WELFARE AZIENDALE: news e opportunità

WEBINAR GRATUITO

Martedì 21 marzo 2023
ore 10.00 - 11.15

Il Welfare Aziendale: i vantaggi e i benefici che questo strumento porta ai lavoratori e alle imprese per creare valore e benessere condiviso, favorendo una **migliore conciliazione tra vita privata e lavorativa.**

PROGRAMMA

Liliana Astrologo Business Partnership Consultant | Edenred Italia
Presentazione della partnership e della convenzione

Andrea Pinchetti Sales Account Direzione Welfare | Edenred Italia
Le tipologie di *buoni acquisto* legati al fringe benefit
Le *soluzioni digitali* per il Welfare
Edenred Mobility: la *mobilità sostenibile*

Question Time

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

da inviare entro **lunedì 20 marzo** alla mail ceccarelli@confimiromagna.it

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Indirizzo _____

Tel. _____ E-mail _____

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy



BENI DUAL USE:

disciplina e programmi
interni di **conformità**,
prevenzione e gestione
del rischio nel commercio
internazionale

WEBINAR
23 marzo 2023
9.00 – 13.00

Il contesto internazionale e l'attuale complessità geopolitica, variabili da valutare attentamente nei trasferimenti dei prodotti considerati di valenza strategica

Il regime dell'Unione europea di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso (civile e militare)

- Prodotti dual use listati: beni materiali, tecnologie e software
- Prodotti "quasi dual-use" non listati (clausola catch-all)
- Definizioni usate nel regolamento dual use
- Correlazione tra codici doganali TARIC e beni dual use
- Esportazione di parti, pezzi di ricambio, accessori
- Esportazione di beni non listati in cui siano contenuti componenti listati
- Il destinatario delle norme: l'esportatore

Export control, trade compliance, risk management, best practices: come attuarli nell'operatività aziendale

- Programma Interno di Conformità (PIC) per la prevenzione e la gestione del rischio
- La Raccomandazione (UE) 2019/1318
- Ruoli, funzioni, procedure, controlli; destinatario e destinazione, utilizzo finale del bene
- End User Statement e End User Certificate

Dichiarazione di libera esportazione e altri regimi di export control

Normativa nazionale e autorità competente

- Le autorizzazioni e il sistema E-licensing
- Documentazione da conservare
- Sanzioni applicabili agli operatori commerciali

RELATORI

Avvocati Valeria Baldi e Lorenzo Ugolini | Studio Legale LCA (Milano)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (inviare entro **martedì 21 marzo** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ASSOCIATO CONFIMI € 110,00 + Iva
 NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

**MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023
SCADENZA POSTICIPATA A LUGLIO**

In deroga a quanto previsto dal disposto normativo vigente e a quanto precedentemente comunicato (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 9 DEL 3 MARZO 2023) il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha comunicato che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Presidenza del Consiglio ha infatti comunicato il 3 marzo al MASE che il decreto è stato trasmesso per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che gli obblighi per la presentazione del nuovo MUD verranno fissati a 120 giorni dall'effettiva data di pubblicazione, quindi a inizio luglio.

<https://www.mase.gov.it/notizie/rifiuti-mase-mud-vigore-entro-il-10-marzo-obblighi-slittano-luglio>

Come ogni anno l'area tecnica dell'Associazione è a disposizione delle aziende, oltre che per fornire qualunque informazione al riguardo, per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni MUD: **le imprese che intendono avvalersi di tale servizio dovranno inviare la documentazione necessaria (copia dei registri di c/s e formulari di identificazione rifiuti relativi all'annualità 2022) entro il 30 marzo 2023 al seguente recapito:**

Arianna Gavanelli
 0544/280211
 gavanelli@confimiro magna.it

Si segnala infine che, per le aziende che negli anni passati hanno aderito al servizio di tenuta telematica del registro di carico e scarico per il tramite dell'Associazione, non sarà necessario l'invio di alcuna documentazione poiché la trasmissione della dichiarazione MUD 2023 verrà effettuata in maniera completamente automatica.

**DECRETO MILLE PROROGHE (D.L. N. 198/2022)
E NOVITÀ INTRODOTTE A SEGUITO DELLA SUA CONVERSIONE IN LEGGE N. 14/2023**

Recentemente è stato convertito il c.d. “Decreto Milleproroghe” DL n. 198/2022, convertito dalla Legge 24/02/2023 n. 14.

Oltre alla conferma delle seguenti disposizioni:

- differimento all’01.07.2023 dell’entrata in vigore delle disposizioni della “Riforma dello sport” in materia di lavoro sportivo;
- estensione della sospensione degli ammortamenti dei beni materiali / immateriali al bilancio 2023;
- differimento al 31.12.2023 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;
- estensione alle perdite d’esercizio 2022 dell’inapplicabilità delle previsioni civilistiche in materia di perdita del capitale sociale;

sono state introdotte, tra l’altro, le seguenti disposizioni:

- proroga al 31.03.2023 del termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate le opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito, per le spese sostenute nel 2022 per interventi edilizi;
- differimento al 30.11.2023 del termine entro il quale effettuare gli investimenti, “prenotati entro il 31.12.2022”, in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi “generici” / in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”;
- proroga al 30.06.2023 del termine di utilizzo del “bonus carburante” terzo trimestre 2022 a favore delle imprese agricole / della pesca.

Di seguito forniamo alcune informazioni più dettagliate sull’argomento in oggetto.

PROROGA ESONERO AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

È prorogato dal 30.06.2023 al 31.12.2023 l’esonero dell’autorizzazione del c.d. “Decreto Aiuti ter”, per la posa (temporanea) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni/autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività.

PROROGA DICHIARAZIONE IMU 2021

È confermata la proroga dal 31.12.2022 al 30.06.2023 del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa al 2021 (Finanziaria 2020) compresa quella degli enti non commerciali.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS

L’art. 10-bis, DL n. 119/2018 ha introdotto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS per il 2019. Tale divieto era già stato prorogato per il 2020, 2021 e 2022; ora, è confermata l’estensione di tale divieto al 2023.

INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON INVIO DATI AL STS

È prevista la possibilità per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, di assolvere alla trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS. A decorrere dall'01.01.2022, i soggetti interessati (ad esempio, le farmacie) avrebbero dovuto adempiere all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al STS, tramite un RT. La decorrenza dell'obbligo era stata differita all'1.1.2023; ora è stata ulteriormente differita all'01.01.2024.

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2023

È confermata la riproposizione della possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d'esercizio 2023 a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2022.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE

È confermata l'estensione alle perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2022 della non applicabilità delle seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative

SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"

È prevista la sospensione per il periodo 01.04.2022 - 30.10.2023 della decorrenza dei termini collegati con le agevolazioni "prima casa", ossia:

- 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
- 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);

- 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

La sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito a favore del soggetto che ha ceduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

COMUNICAZIONE CESSIONE CREDITI EDILIZI

I soggetti che intendono optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi delle detrazioni spettanti per le spese relative ad interventi edilizi / di riqualificazione e risparmio energetico sono tenuti a presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposita Comunicazione entro il 16.03 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle predette spese, ovvero, in caso di cessione delle rate residue di detrazione non ancora utilizzate, dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta. Con esclusivo riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruiti di detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 / 2021, il termine di presentazione della predetta comunicazione è differito al 31.03.2023.

INVIO DATI INTERVENTI CONDOMINIALI

Al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730 / REDDITI), tra i "soggetti terzi" tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti sono ricompresi gli amministratori di condominio (uno dei condomini in caso di condominio minimo senza amministratore) per le spese relative a interventi edilizi / di riqualificazione energetica riguardanti le parti comuni di edifici condominiali, anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a ciascun condomino. Il termine entro il quale assolvere tale adempimento, è stato fissato al 16.03 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese "agevolate". Con esclusivo riferimento alle spese sostenute nel 2022 il predetto termine è differito al 31.03.2023.

ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO "A DISTANZA"

Sono prorogate fino alle assemblee tenute entro il 31.07.2023 le disposizioni dal c.d. "Decreto Cura Italia". In particolare, anche in deroga alle disposizioni statutarie:

- il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI DEGLI ENTI TERRITORIALI

È previsto:

- che il provvedimento con il quale l'Ente territoriale stabilisce, entro il 31.03.2023, l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti pendenti all'01.01.2023 nelle controversie attribuite alla giurisdizione ordinaria di cui lo stesso / suo Ente strumentale è parte, acquistano efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul relativo sito Internet;
- la possibilità:
 - in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti di conciliazione agevolata delle liti all'01.01.2023 e rinuncia a quelle pendenti all'01.01.2023 innanzi alla Corte di Cassazione;
 - di regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate relative agli istituti definatori (accertamento con adesione, acquiescenza degli avvisi di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione);

relativamente alle controversie di cui è parte un Ente territoriale / suo Ente strumentale, è subordinata all'emanazione da parte dello stesso, entro il 31.03.2023, di uno specifico atto, la cui efficacia è collegata alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet dell'Ente.

STRALCIO RUOLI FINO A € 1.000

- È prorogata dal 31.03.2023 al 30.04.2023 la data in cui interviene l'annullamento automatico dei debiti relativi a singoli carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2015 di importo residuo, all'01.01.2023, non superiore a € 1.000;
- è previsto che gli Enti diversi dalle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali (trattasi, ad esempio, degli Enti locali quali Comuni, Province, Regioni e delle Casse previdenziali professionali):
 - qualora entro il 31.01.2023 non abbiano deliberato la non applicazione delle disposizioni in materia di stralcio, possono adottare il relativo provvedimento entro il 31.03.2023 con conseguente rimessione in termini delle disposizioni specificatamente previste per i predetti Enti, mentre in caso di mancata adozione di tale provvedimento, lo stralcio opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora;
 - possono adottare, entro il 31.03.2023, un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di stralcio, con la conseguenza che lo stralcio opera anche con riferimento a quanto dovuto a titolo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Fino al 30.04.2023 la riscossione di tali debiti è sospesa.

PROROGA AL 5% ONLUS

È confermata la proroga di un ulteriore anno della possibilità di partecipare alla destinazione del 5% a favore delle ONLUS iscritte all'anagrafe al 22.11.2021, che ne potranno essere destinatarie anche nel 2023.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI "PRENOTATI" ENTRO IL 31.12.2022

È differito:

- dal 30.06.2023 al 30.11.2023 il termine entro il quale effettuare gli investimenti, "prenotati entro il 31.12.2022", in beni strumentali materiali / immateriali nuovi "generici". Il credito d'imposta nella misura del 6% (entro il limite massimo di € 2 milioni per i beni materiali e di € 1 milione per i beni immateriali) è pertanto riconosciuto per gli investimenti effettuati dall'01.01.2022 fino al 31.12.2022 ovvero fino al 30.11.2023 (anziché 30.06.2023) a condizione che entro il 31.12.2022 sia stato accettato l'ordine e da parte del venditore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;
- dal 30.09.2023 al 30.11.2023 il termine entro il quale effettuare gli investimenti, "prenotati entro il 31.12.2022", in beni strumentali nuovi "Industria 4.0". Il credito d'imposta nella misura del 40% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni (20% per investimenti tra € 2,5 e 10 milioni e 10% per investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni) è riconosciuto per gli investimenti effettuati dall'01.01.2022, fino al 31.12.2022 ovvero fino al 30.11.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia stato accettato l'ordine da parte del venditore e siano stati versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

PROROGA C.D. "BONUS COLONNINE RICARICA"

Per l'anno 2022 spetta un contributo pari all'80% per l'acquisto / posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici, c.d. "colonnine ricarica", nel limite massimo di € 1.500 per persona fisica richiedente. È confermata l'estensione al 2023 e 2024 dell'agevolazione in esame.

ESTENSIONE UTILIZZO "BONUS CARBURANTE" TERZO TRIMESTRE 2022 PESCA / AGRICOLTURA

È esteso al 30.06.2023 il termine di utilizzo del "bonus carburante" a favore delle imprese agricole / della pesca relativamente alle spese sostenute per l'acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022. Entro il 16.03.2023, i beneficiari del predetto credito d'imposta devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione del credito maturato nel 2022 non ancora fruito a tale data, a pena di decadenza della fruizione del credito non ancora fruito.

PROROGA RIFORMA DELLO SPORT

È differita dall'01.01.2023 all'01.07.2023 l'entrata in vigore delle norme riguardanti la "Riforma dello sport" relativa al lavoro sportivo. In particolare l'operatività delle nuove disposizioni riguardanti:

- la definizione di "lavoratore sportivo";
- l'introduzione della nuova figura dei "volontari";
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile al settore dilettantistico;
- il nuovo trattamento fiscale / previdenziale applicabile ai rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-contabile.

È stata introdotta una nuova disposizione, in base alla quale per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021,

l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per tale anno non può superare l'importo complessivo di € 15.000. Per cui, con la nuova disciplina, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di € 15.000, e, qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite, la parte eccedente concorre a formare il reddito del percipiente.

PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI

Come noto, è stato introdotto l'obbligo di "pubblicità" (in Nota integrativa / proprio sito Internet / portale associazione di categoria) delle sovvenzioni / contributi pubblici ricevuti nell'esercizio precedente di importo pari o superiore a € 10.000. A partire dal 01/01/2020, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.

Per il 2023, la predetta disposizione è stata differita all'01.01.2024

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna

**FATTURE ELETTRONICHE E CORRISPETTIVI TARDIVI
COME RIMEDIARE SPONTANEAMENTE**

Se il contribuente ritiene che l'anomalia segnalata dal fisco è corretta, può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla "Tregua fiscale" (Legge n. 197/2022)

Con l'obiettivo di promuovere l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità mediante le quali mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva – e della Guardia di finanza – le informazioni relative a fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri telematici trasmessi oltre i termini stabiliti dalle rispettive leggi (nell'ordine, art. 21, c. 4, D.P.R. n. 633/1972 e art. 2, c. 6-ter, D.lgs. n. 127/2015), affinché gli stessi possano rimediare alle anomalie segnalate. Ciò consente, inoltre, ai contribuenti informati di poter fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall'Amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia. Le indicazioni arrivano con l'accluso provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate il 6 marzo 2023.

Nella pratica, l'Agenzia delle Entrate trasmette, al domicilio digitale dei singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnala l'anomalia, invitandoli a accedere dall'area riservata del portale dell'A.d.E. per consultare i dettagli degli invii tardivi all'interno del "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "*Fatture e Corrispettivi*". Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni.

In particolare sono resi disponibili, per le fatture elettroniche:

- l'elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo
- tipo di fattura
- tipo documento
- numero e data della fattura/documento
- data di trasmissione e identificativo dello Sdi file

e per i corrispettivi giornalieri:

- l'elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo
- il numero identificativo dell'invio
- la matricola del dispositivo
- la data di rilevazione e quella di trasmissione.

Se il contribuente ritiene che l'anomalia segnalata è corretta può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla legge - di Bilancio 2023 - n. 197/2022 (*Tregua fiscale* – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2023), versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d'imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione

della fattura e per l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale.

In alternativa, lo stesso può sempre regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso ([articolo 13](#) del D.lgs. n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. Tale comportamento, precisa l'A.d.E., potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità (artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).



Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, alcune informazioni relative a:

- a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

1.2 Dati e informazioni messi a disposizione del contribuente di cui al punto 1.1:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta;
- c) codice atto;
- d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5.1.

2. Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata

del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia *web* “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:

- a) l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
 - i. Numero delle fatture emesse in ritardo;
 - ii. Tipo fattura;
 - iii. Tipo Documento;
 - iv. Numero Fattura/Documento;
 - v. Data Fattura/Documento;
 - vi. Data di trasmissione;
 - vii. Identificativo SDI file.

- b) l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
 - i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;
 - ii. ID Invio;
 - iii. Matricola dispositivo;
 - iv. Data di rilevazione;
 - v. Data di trasmissione.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1, indicando, eventualmente, anche di rientrare in casistiche particolari, come a esempio quelle previste dall’articolo 73 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedendo deroghe ai termini di emissione della fattura non necessitano di alcuna giustificazione.

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell'articolo 1 della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

In tale ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili in modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato.

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata.

5.2 Con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.

6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

- 6.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
- 6.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e, precisamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679);
- 6.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 6.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

- 6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
- 6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.
- 6.7. L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
- 6.8. Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Motivazioni

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni "sostanziali" (commi da 174 a 178).

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 – Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n.187;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale;

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) articolo 1, commi da 209 a 214;
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009, n. 79952 recante l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
- Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni, contenente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
- Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per

la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione;

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, concernente l'adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del

procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 marzo 2023

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

TIROCINIO FRAUDOLENTO
ESCLUSO IL RICORSO AL COMITATO PER I RAPPORTI DI LAVORO

In merito alla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del d.lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell'ipotesi di **tirocinio fraudolento**, la Direzione centrale coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota n. 453 dell'8 marzo u.s., ha fornito i seguenti chiarimenti.

Come già precisato con nota n. 530/2022, la legge n. 234/2021, con l'art. 1, commi da 720 a 726, ha introdotto una serie di **misure volte a arginare l'uso irregolare dei tirocini** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022).

In particolare, il comma 723, dopo aver ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, prevede la **sanzione dell'ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio**, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento; trattandosi di una **fattispecie penale di natura contravvenzionale**, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l'adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento. Diversamente, **il riconoscimento civilistico di un rapporto di lavoro subordinato rappresenta una possibilità riservata esclusivamente e giudizialmente al solo tirocinante**, in quanto l'ultimo periodo del comma 723 fa **salva la possibilità, su domanda dello stesso tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale**.

Successivamente, con nota n. 1451/2022, è stato ulteriormente precisato, con riferimento ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti da un rapporto di tirocinio che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, che **gli stessi non sono condizionati dalla scelta del lavoratore di adire l'A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2022).

Tanto premesso, se è pur vero che per la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, l'INL ritiene che tale fattispecie, in ragione delle novità introdotte con la legge n. 234/2021, sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro. Tale strumento rappresenta infatti un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano a oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Nell'ipotesi di tirocinio fraudolento, tuttavia, *«la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all'estinzione del reato in via amministrativa. Pertanto, nell'ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale»*. Peraltro, già con la citata nota n. 1551/2021, era stata esclusa la

possibilità di presentare ricorso ex art. 17 nelle ipotesi di esternalizzazioni illecite di cui all'art. 18, c. 5-bis, del d.lgs. n. 276/2003, nel cui contesto non si realizza alcun effetto costitutivo di un rapporto di lavoro atteso che, anche in questo caso, la scelta di agire giudizialmente per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, ai sensi del c. 3-bis dell'art. 29 e 4-bis dell'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, è sempre devoluta al lavoratore interessato.